

N. R.G. 7/2021



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 7/2021

BONALDO STEFANIA

(PIANO DEL CONSUMATORE)

- art. 12 bis L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'omologa del piano del consumatore presentato in data 3-12-2021 da **BONALDO STEFANIA** (n. a Castelfranco Veneto il 28-9-1971, ivi residente via Pioppi 1) ai sensi degli artt. 12 bis e ss.. L. 3/2012;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Castelfranco Veneto (TV);
- la ricorrente è consumatore ex art. 6 L. 3/2012 in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
 - non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accorso ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 L. 3/2012 e dall'attestazione del piano del consumatore e relazione particolareggiata ex art. 9, comma 2 e 3 bis e art. 15, comma 6, l. 3/2012 redatta dall'organismo di composizione della crisi;

rilevato che non sono emersi –allo stato- atti di frode compiuti dalla debitrice ai danni dei creditori nell'ultimo quinquennio;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di legge;

ritenuto che le azioni esecutive in corso e le trattenute mensili sullo stipendio attualmente in corso debbano essere sospese a norma dell'art. 12 bis comma 2 L. 3/2012 in quanto pregiudizievoli della fattibilità del piano e della par condicio creditorum;

P.Q.M.

FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del 10-03-2022 ore 10.45 avanti a sé, piano IV stanza 403 del Tribunale di Treviso, disponendo la comunicazione a cura dell'OCC della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori.

Dispone a norma dell'art. 12 bis comma 2 L. 3/2012 la sospensione delle seguenti trattenute sullo stipendio della ricorrente:

- trattenuta mensile del quinto attualmente effettuata in favore del signor [REDACTED]

- trattenuta mensile del quinto attualmente effettuata in favore di [REDACTED]

- trattenuta mensile dell'importo di euro 312,00 a favore di [REDACTED] a seguito della cessione volontaria del quinto sullo stipendio;

Dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Treviso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Treviso, li 14 gennaio 2022

Il Giudice
Bruno Casciarri